

N. 02743/2018REG.PROV.COLL.

N. 00819/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2017, proposto da:
Aldo Carrieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con
domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso lo studio Carmine De
Vita in Roma, via Gallia, 122;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO:
SEZIONE II n. 02591/2016, resa tra le parti, concernente 1) dell'ordinanza di
demolizione prot. 36210 del 29.10.2012, notificata il 5.11.2012, a firma del
Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Superiore; 2)
dell'ordinanza di sospensione dei lavori prot. 24457 del 3.8.2012, successivamente
notificata il 7.8.2012.

1) dell'ordinanza prot. n. 17384 del 23.4.2015, successivamente notificata al ricorrente in data 4.5.2015, a firma del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore; 2) della presupposta relazione tecnica prot. n. 23070 U.T.C../STA del 25.7.2012; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Cecinato per delega di Feola, e De Vita in dichiarata delega di Criscuolo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 2591 di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti dal sig. Alco Carrieri avverso le ordinanze di demolizione (prot. n. 24457/2012; 17384/15) del comune di Nocera Inferiore aventi ad oggetto un pergolato in ferro, delle dimensioni di 20.30 x 5,90 mq. e un forno a legna in mattoni non infisso al suolo, realizzati senza titolo edilizio in area condominiale presso il fabbricato sito in via E. De Filippo n. 59.

2. Dopo l'adozione di una prima ordinanza di demolizione (n. 24457/2012), all'esito della presentazione (d.05.11.2012) d'istanza di sanatoria ex art 36 d.P.R. n. 380/01, nonché di Dia in sanatoria da parte del ricorrente, il Comune, dapprima, ha chiesto l'integrazione documentale; di seguito, ad integrazione avvenuta, avendo

accertato che l'area interessata dai lavori abusivi era di proprietà del condominio, ha emesso una nuova ordinanza di demolizione (n. 17384/15) con la quale ha ingiunto la demolizione delle opere non solo al ricorrente, nella qualità di esecutore dei lavori, ma anche al condominio, quale proprietario dell'area.

3. Sul rilievo che “le opere contestate costituivano, per tipologia dei materiali e non irrilevanti dimensioni, interventi pienamente assoggettabili al previo rilascio del permesso di costruire e sanzionabili, in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la demolizione ex art. 31 T.U. Edilizia”, il giudice di prime cure ha respinto il gravame.

4. Appella la sentenza il sig. Aldo Carrieri. Resiste il comune di Nocera Inferiore.

5. Alla pubblica udienza del 15.03.2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con i motivi d'appello, lamenta il ricorrente gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell'omettere di considerare, per un verso, l'inefficacia delle ordinanze dopo la presentazione della DIA in sanatoria e, per l'altro, a monte, la natura delle opere realizzate, riconducibili, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 380/2001, al regime dell'attività libera, non assoggettata al rilascio del permesso di costruire.

7. Il motivo è fondato ed ha carattere assorbente delle residue censure.

7.1 È stato realizzato un pergolato in ferro delle dimensioni di 20,30 x 5,90 mq. e un forno a legna in mattoni non infisso al suolo in area condominiale.

Dette opere non comportano aumento volumetrico né aumento di superfici utili e non incidono sul carico urbanistico.

Per di più sono state realizzate – come risulta dalla relazione depositata in giudizio dell'INAIL n. 1169/98, ente proprietario del condominio – nel 1988.

7.2 Né – va sottolineato – è stata verificata l'incompatibilità delle opere con le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali o con altre normative

di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (es: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie ovvero disposizioni contenute nel codice dei beni culturali).

7.3 Viceversa, sul piano sistematico, le opere per consistenza strutturale, morfologia dell'area di sedime localizzata all'interno di spazi condominiali e destinazione obbediscono ai medesimi criteri ispiratori della recente disciplina sul riordino dell'attività edilizia libera e semilibera di cui al d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222.

In particolare l'art. 6 *bis* del d.P.R. n. 380/2001, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett c) d.lgs. n.222/2016, senza alcuna tassonomia di fattispecie disciplinate, fa riferimento, in via residuale, agli interventi – non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 6 (edilizia libera), 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e 22 (interventi subordinati a SCIA) – realizzabili in forza di comunicazione anche per via telematica.

7.4 La norma – mercé la previsione della clausola condizionale che “non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio” – ha disciplinato in modo flessibile un *tertium genus* di opere: quelle non del tutto libere, in quanto non ricomprese nell'elencazione tassativa prevista dall'art. 6; nondimeno non subordinate a permesso di costruire o a SCIA.

7.5 Il dato positivo richiamato è paradigmatico di un indirizzo normativo e pretorio che riserva il controllo preventivo, e con esso l'apparato sanzionatorio ripristinatorio, ai soli interventi edilizi realmente incidenti sull'assetto del territorio, eccettuando gli interventi edilizi c.d. minori come quelli oggetto di causa.

8. Conclusivamente l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure.

9. La controvertibilità degli elementi di fatto dedotti in giudizio, sulla consistenza dell'abuso edilizio contestato, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO